*COMMISSIONE EUROPEA — Direzione Generale Ambiente*

# SEGNALAZIONE ALLA COMMISSIONE EUROPEA

*Violazioni delle Direttive UE in materia di VIA, Acque, Habitat e IED*

## Progetto Biodigestore di Casal Selce — Roma

Aggiornamento: 20 febbraio 2026

*Integra: Sentenza CdS n. 00953/2026 del 5 febbraio 2026 | Osservazioni acque | Interrogazione PE E-000237/2025*

| Campo | Dettaglio |
|---|---|
| Localizzazione | Via di Casal Selce, Roma – Municipio XIII |
| Capacità | 100.000–110.000 t/anno FORSU |
| Finanziamento | 67,9 M€ D.L. Aiuti quater (n. 176/2022) – Missione 2 fondo grandi comuni + cofinanziamento Roma Capitale (97 M€ contratto totale) |
| Stato cantiere | AVVIATO agosto 2025 – sbancamenti in corso |
| Sentenza CdS | n. 00953/2026 del 5 feb. 2026 – appelli rigettati; carenze SIA confermate |
| Interr. PE | E-000237/2025 (Tamburrano/The Left) – risposta Commissione pendente |



| Per ARI – Sez. Lazio | CENTRO INTERNAZIONALE CROCEVIA |
|---|---|
| Antonio Onorati | Stefano Gianandrea De Angelis |
| Roma, 20 febbraio 2026 | Roma, 20 febbraio 2026 |

# INDICE

**1.. EXECUTIVE SUMMARY**

**2.. PREMESSA: SENTENZA CONSIGLIO DI STATO N. 00953/2026**

**3.. AGGIORNAMENTI FEBBRAIO 2026**

3.1. Avanzamento cantiere e urgenza intervento
3.2. Nuovi sviluppi: gli "orti urbani" come compensazione
3.3. Interrogazione Parlamento Europeo E-000237/2025
3.4. Situazione Malagrotta e carico cumulativo

**4.. CONTESTO E QUADRO NORMATIVO**

**5.. VIOLAZIONI DELLE DIRETTIVE UE**

5.1. Direttiva VIA (2011/92/UE mod. 2014/52/UE)
5.2. Direttiva Habitat (92/43/CEE)
5.3. Direttiva Acque (2000/60/CE) e Dir. 2024/3019
5.4. Direttiva IED (2010/75/UE)
5.5. Regolamento DNSH e Art. 17 Reg. UE 2020/852

**6.. CRITICITÀ AMBIENTALI E SANITARIE**

**7.. GIURISPRUDENZA CORTE DI GIUSTIZIA UE**

**8.. RICHIESTE DEL COMITATO ALLE AUTORITÀ ITALIANE**

**9.. RICHIESTE ALLA COMMISSIONE EUROPEA**

**10.. CONCLUSIONI**

**11.. ALLEGATI**

# 1. EXECUTIVE SUMMARY

La presente segnalazione alla Commissione europea denuncia violazioni documentate delle Direttive europee in materia ambientale relative al progetto di realizzazione del biodigestore di Casal Selce (Roma), con capacità autorizzata di 100.000+ 20.000 tonnellate di sfalcio/anno di rifiuti organici (FORSU), per un valore contrattuale di 97 milioni di euro, finanziati con le risorse del D.L. Aiuti quater (n. 176/2022) assegnate a Roma Capitale nell'ambito della Missione 2 del PNRR per i grandi comuni (67,9 M€ statali), con obbligo contrattuale esplicito di coerenza con gli impegni PNRR e il principio DNSH (art. 17 Reg. UE 2020/852).

**SITUAZIONE DI URGENZA AL 20 FEBBRAIO 2026**

- Il cantiere è operativo dall'agosto 2025. Ruspe e camion procedono senza interruzione allo sbancamento del sito.
- La sentenza CdS n. 00953/2026 del 5 febbraio 2026 ha respinto gli appelli ma ha CONFERMATO gravi carenze documentali nel SIA (punto 14.1).
- L'interrogazione parlamentare europea E-000237/2025 (Tamburrano/The Left) ha formalmente investito la Commissione delle medesime criticità – risposta ancora pendente.
- AMA ha proposto "orti urbani" come misura di “mitigazione ambientale” (gennaio 2026), definita dai comitati "greenwashing" e "presa in giro".

## 1.1 Violazioni del diritto UE documentate

| Direttiva UE | Violazione Documentata | Esito |
|---|---|---|
| VIA 2011/92/UE mod. 2014/52/UE All. IV | • Totale assenza valutazione impatto traffico (48–96 mezzi pesanti/giorno) • Baseline acustico ante-operam mancante • Scenari alternativi inadeguati • Richieste ARPA Lazio non evase • Gravi carenze SIA confermate da CdS (punto 14.1) | Non conforme |
| Habitat 92/43/CEE Art. 6 | • Nessuna VIncA aggiornata per Ord. 27/2025 • ZSC IT6030025 "Macchia di Galeria" (1,5 km) non valutata • Impatto traffico pesante su fauna non valutato | Non conforme |
| Acque 2000/60/CE Art. 4 + Dir. 2024/3019 | • Nessuna valutazione impatto su Rio Galeria (150 m) • Assenza analisi vulnerabilità falda acquifera • Pozzi privati entro 2 km non considerati • Rischio percolato biocelle non valutato | Non conforme |
| IED 2010/75/UE Art. 20–21 | • Modifiche sostanziali (Ord. 27/2025) classificate "non sostanziali" • Nessun riesame AIA completo • Assenza verifica conformità BAT (Dec. 2018/1147) | Non conforme |
| DNSH Reg. UE 2020/852 Art. 17 | • Consumo 165.900 m² di terreno agricolo coltivato • Impatto su corpi idrici e biodiversità non adeguatamente valutato • Carenze VIA inficiano la verifica della conformità DNSH | Da verificare |

## 1.2 Elementi di Particolare Gravità

- Cantiere operativo dall'agosto 2025 nonostante le violazioni documentate
- Area con disastro ambientale documentato: Studio DEP Lazio 2013 – eccesso mortalità +35% tumori laringe e vescica; +26% ricoveri per malattie respiratorie acute
- Carico ambientale cumulativo mai valutato: Discarica Malagrotta (240 ha), TMB riaperto (nov. 2025), Biodigestore Cesano, stato d’avanzamentoin dirittura finale, nuovo biodigestore Casal Selce in costruzione
- Popolazione esposta: ~15.000 abitanti nel raggio di 3 km senza aggiornamento studio epidemiologico da 13 anni

**Commentato [AM1]:**
Cesano in naggiore stato di avanzamento rispetto a noi ma non operativo
Capienza 100.000 più 20.000(sfalcio) oer un totale di 120000

- Presenza di aziende agricole produttrici di latte, cereali e ortaggi nel raggio di 3 km
- Finanziamento pubblico: 67,9 M€ statali (D.L. Aiuti quater n. 176/2022, Missione 2 fondo grandi comuni) con obbligo contrattuale di coerenza DNSH (art. 17 Reg. UE 2020/852), per un progetto con gravi violazioni delle Direttive UE
- Questione già all'attenzione del PE: Interrogazione E-000237/2025 (Tamburrano/The Left) – risposta attesa
- Regolamento Comune di Roma vieta impianti rifiuti a meno di 1.000 m dai centri abitati e 500 m da case sparse; l'impianto sorge a 90 m dalle abitazioni

# 2. PREMESSA: SENTENZA CONSIGLIO DI STATO N. 00953/2026

In data 5 febbraio 2026, il Consiglio di Stato (Sezione IV, sentenza n. 00953/2026) ha respinto gli appelli contro la sentenza del TAR Lazio (n. 12832/2024) che aveva a sua volta respinto i ricorsi contro l'autorizzazione del biodigestore di Casal Selce. La pronuncia è tuttavia rilevante per la presente segnalazione per le ragioni che seguono.

## 2.1 Perché la sentenza rafforza le tesi degli istanti

**Sul potere di deroga del Commissario (punti 9.2 e 10 della sentenza)**

Il CdS ha riconosciuto al Commissario Straordinario Giubileo il potere di derogare "*a ogni disposizione di legge diversa da quella penale*" con le sole eccezioni del Codice dei Beni Culturali e dei vincoli UE. Tuttavia, i poteri commissariali (art. 13 D.L. 50/2022) NON possono derogare alle Direttive UE. Il primato del diritto dell'Unione prevale su qualsiasi normativa nazionale, incluse quelle emergenziali, in base alla consolidata giurisprudenza della Corte di Giustizia.

**Carenze documentali riconosciute (punto 14.1 della sentenza)**

> ***"Lo Studio di Impatto Ambientale presenta gravi carenze documentali"***
> *— Consiglio di Stato, Sentenza n. 00953/2026, punto 14.1*

- Baseline acustico ante-operam mancante (richiesto da Allegato IV Dir. VIA)
- Progetto rotatoria stradale senza elaborati grafici
- Scenari alternativi non adeguatamente valutati
- Richieste integrazioni ARPA Lazio non evase
- Assenza totale valutazione impatto traffico (48–96 mezzi pesanti/giorno)

Il CdS ritiene tali carenze sanabili nell'ambito dei poteri derogatori del Commissario. Questa posizione contrasta con l'art. 5 par. 3 Dir. VIA, la Guidance CE 2017 e la giurisprudenza CGUE che esclude la sanabilità ex post di VIA incomplete (C-427/07; C-196/16).

## 2.2 Rilevanza per la procedura d'infrazione UE

La sentenza del CdS, pur respingendo i ricorsi, costituisce per la Commissione UE una evidenza autonoma e autorevole dell'esistenza di carenze procedurali nel percorso autorizzativo che il giudice nazionale ha ritenuto sanabili attraverso poteri derogatori interni, in palese contrasto con il principio del primato del diritto UE e la giurisprudenza della CGUE.

# 3. AGGIORNAMENTI FEBBRAIO 2026

## 3.1 Avanzamento cantiere e urgenza dell'intervento

Le operazioni preliminari del cantiere per il biodigestore di Casal Selce sono state avviate ad agosto 2025, quando AMA S.p.A. ha preso formalmente possesso dell'area di 10 ettari e ha consegnato i lavori al RTI Ladurner Srl – Atzwanger SpA – Edil Moter Srl – Tecnologie Ambientali Srl. Da agosto 2025 ruspe e camion procedono senza interruzione allo sbancamento del sito ed al momento in cui scriviamo all'edificazione delle infrastrutture, malgrado alcuni incidenti dovuti all'instabilità del terreno su cui si sta costruendo.

| Data / Periodo | Evento |
|---|---|
| Agosto 2025 | AMA prende formale possesso area 10 ettari – inizio cantiere. Primo corteo di protesta dei residenti. |
| Settembre 2025 | Nuova manifestazione contro impianto e Sindaco Gualtieri |
| Novembre 2025 | Riapertura TMB Malagrotta (Ord. Sindaco Gualtieri) + avvio lavori bonifica discarica |
| 5 febbraio 2026 | Sentenza CdS n. 00953/2026 – respinti appelli; confermate carenze SIA |
| Gennaio 2026 | AMA propone "orti urbani" come misura compensativa (Commissione XIII Municipio) |
| 20 febbraio 2026 | Data aggiornamento presente segnalazione |

**Valore contrattuale:** 97 milioni di euro. **Fine lavori prevista:** 31 dicembre 2026. **Scadenza fondi D.L. Aiuti quater:** 31 dicembre 2026 (motivazione addotta per l'urgenza dei lavori). L'avvio dei lavori nonostante le violazioni documentate delle Direttive UE rende necessario e urgente l'intervento della Commissione Europea.

## 3.2 Nuovi sviluppi: gli "orti urbani" come misura di *"mitigazione ambientale"*

In data 30 gennaio 2026, nel corso di una Commissione congiunta Ambiente e Lavori Pubblici del Municipio XIII, AMA ha presentato una proposta di creazione di "orti urbani" (15.000 m²) all'interno dell'area limitrofa all'impianto come misura di mitigazione ambientale per i cittadini dell'area.

Un documento elaborato dalle scrivente definisce la proposta "una provocazione" priva di attendibilità scientifica relativamente all'impatto agronomico sulle coltivazione di ortaggi. Le opposizioni consiliari l'hanno qualificata come "greenwashing" e "social washing", sottolineando che rimangono irrisolte le questioni su: mobilità e accessi, emissioni odorigene, inquinanti e clima-alteranti, criticità idriche già registrate, e impatti della variante 2025 (Ord. 27/2025) mai analizzati in modo trasparente.

## 3.3 Interrogazione al Parlamento Europeo E-000237/2025

**INTERROGAZIONE PARLAMENTO EUROPEO – E-000237/2025**

*Interrogante: On. Dario Tamburrano (The Left) | Risposta: pendente*

**L'interrogazione chiede alla Commissione:**

- Se l'Italia stia rispettando gli impegni PNRR approvati dalla Commissione (Reg. UE 2020/852, art. 17 – DNSH).
- Se la Direttiva 2012/18/UE (Seveso III) sia stata correttamente applicata (esenzione stoccaggio biometano liquido).
- Se l'impianto rispetti il Regolamento (UE) 2024/1991 (Nature Restoration Law).

L'interrogazione evidenzia che l'impianto occuperà 165.900 m² di terreno agricolo coltivato, mentre Roma dispone di numerose aree industriali dismesse mai considerate come alternativa.

La presente segnalazione si coordina e integra l'interrogazione parlamentare E-000237/2025, fornendo documentazione aggiuntiva e richiedendo alla Commissione di procedere formalmente con una procedura d'infrazione ai sensi dell'art. 258 TFUE.

### 3.4 Situazione Malagrotta – Aggravamento del contesto ambientale

Con ordinanza del Sindaco Gualtieri (novembre 2025), è stato riaperto temporaneamente l'impianto TMB di Malagrotta, gestito da E. Giovi S.r.l. (in amministrazione giudiziaria), chiuso dal dicembre 2023 dopo un incendio (validità ordinanza: fino al 2 gennaio 2027). Sono stati contestualmente avviati i lavori di messa in sicurezza della discarica di Malagrotta (240 ettari, la più grande d'Europa): gara cinturazione 74,8 M€, gara capping 116 M€, 216 pozzi duali per captazione biogas e percolato. La procedura di infrazione UE 2003/2077 relativa a Malagrotta risulta ancora aperta.

| Impianto / Area | Stato | Distanza |
|---|---|---|
| Discarica Malagrotta (240 ha) | Bonifica in corso 2026–2027 | ~2 km |
| TMB Malagrotta (E. Giovi) | Riaperto nov. 2025 (scad. gen. 2027) | ~2 km |
| Biodigestore Cesano | Operativo (sent. CdS nov. 2025) | ~18 km |
| Biodigestore Casal Selce | In costruzione da agosto 2025 | — |
| ENEA Casaccia | Impianti nucleari sperimentali | ~8 km |

Carico cumulativo stimato: ~200 mezzi pesanti/giorno (TMB + 2 biodigestori + lavori bonifica). Nessuna valutazione d'impatto cumulativo complessiva è mai stata effettuata sull'intera area, in violazione dell'art. 5 par. 3 Dir. VIA.

# 4. CONTESTO E QUADRO NORMATIVO

## 4.1 Caratteristiche tecniche dell'impianto

| Localizzazione | Via di Casal Selce, Roma – Municipio XIII |
|---|---|
| Capacità autorizzata | 100.000–120.000 t/anno FORSU |
| Tecnologia | Digestione anaerobica wet termofila + compostaggio aerobico |
| Superficie | 56.251 m² totali (51.271 m² impermeabilizzati); 165.900 m² terreno agricolo occupato |
| Produzioni | Biometano liquido (LBM) per autotrazione; Ammendante Compostato Misto (ACM); CO2 (nuova linea, Ord. 27/2025) |
| Proponente | AMA S.p.A. (partecipata Roma Capitale al 100%) |
| Costruttore | RTI: Ladurner Srl (mandataria) + Atzwanger SpA + Edil Moter Srl + Tecnologie Ambientali Srl |
| Valore contratto | 97 milioni di euro |
| Finanziamento | 67,9 M€ D.L. Aiuti quater n. 176/2022 (Missione 2, fondo grandi comuni) + cofinanziamento Roma Capitale. N.B.: NON iscritto direttamente nel PNRR; il contratto contiene obbligo esplicito di coerenza DNSH (art. 17 Reg. UE 2020/852) |
| Autorizzazioni | PAUR 5 marzo 2020; Ord. Comm. n. 18/2023 del 29.09.2023; Ord. Comm. n. 27/2025 |
| Stato lavori | Cantiere operativo da agosto 2025 – fine prevista 31/12/2026 |

## 4.2 Corpi idrici nell'area dell'impianto

L'impianto verrà realizzato nella zona compresa nel bacino del Galeria, posta all'interno del bacino idrografico del fiume Tevere. La falda acquifera relativa è individuata nei livelli più permeabili dei depositi alluvionali ed è drenata dal Fosso Galeria. Corpi idrici identificati: Rio Galeria 1 e Rio Galeria 2. Il Rio Galeria scorre a circa 150 m dall'impianto. L'area è già stata interessata da alluvione il 31 gennaio 2014 per straripamento del Rio Galeria.

La valutazione relativa alle acque sotterranee nel PAUR approvato risulta sprovvista di: una reale analisi della vulnerabilità dell'acquifero; una modellazione dei tempi e delle modalità di migrazione di eventuali contaminanti; una valutazione delle interconnessioni tra falda e corpi idrici superficiali. La contaminazione della falda acquifera rappresenta un danno irreversibile.

## 4.3 Prossimità ZSC IT6030025 "Macchia di Galeria e Selva del Sorbo"

Il sito Natura 2000 ZSC IT6030025 dista 1,5 km dall'impianto. Contiene habitat prioritari (91M0 – Foreste Pannonico-Balcaniche) e specie protette: Triturus cristatus, Elaphe quatuorlineata, diverse specie di chirotteri. La VIncA originaria (2020) è generica e non valuta impatti specifici. Le modifiche dell'Ordinanza 27/2025 non hanno comportato l'aggiornamento della VIncA.

# 5. VIOLAZIONI DELLE DIRETTIVE UE

## 5.1 Violazione Direttiva VIA (2011/92/UE mod. 2014/52/UE)

### 5.1.1 Assenza totale di valutazione impatto traffico – Violazione Allegato IV

L'Allegato IV della Direttiva VIA richiede esplicitamente (punto 3) la "descrizione delle caratteristiche fisiche del progetto, in particolare la generazione di traffico" e (punto 5) la "descrizione dei probabili effetti rilevanti del progetto sull'ambiente". La Guidance CE 2017 precisa che il traffico indotto è elemento obbligatorio della VIA. Nel caso di Casal Selce:

- Lo SIA NON contiene ALCUNA valutazione dell'impatto del traffico
- Dati progettuali: 48–96 mezzi pesanti/giorno × ~300 gg lavorativi = 14.400–28.800 passaggi/anno
- Emissioni atmosferiche da traffico pesante (CO2, NOx, PM10, PM2.5) non valutate
- Rumore e vibrazioni da mezzi pesanti su strade locali non valutate
- Sicurezza stradale e adeguatezza infrastrutture viarie non verificate
- Rotatoria stradale citata nel SIA ma senza elaborati progettuali
- Impatto cumulativo con traffico TMB Malagrotta e altri impianti non valutato
- Il Consiglio di Stato NON ha affrontato questa specifica violazione

### 5.1.2 Documentazione VIA gravemente incompleta

Il Consiglio di Stato (punto 14.1) riconosce che lo SIA presenta "gravi carenze documentali". L'art. 5 par. 3 Dir. VIA stabilisce che le informazioni devono essere "complete e di qualità sufficientemente elevata". La giurisprudenza CGUE è costante nel ritenere che VIA incomplete non possono essere sanate ex post: C-196/16; C-41/11 Inter-Environnement Wallonie; C-427/07 Commissione/Irlanda.

### 5.1.3 Richieste ARPA Lazio non evase – Scoping inadeguato

ARPA Lazio ha richiesto integrazioni documentali (valutazione impatti cumulativi; caratterizzazione emissioni atmosferiche; studio impatto traffico) che NON sono mai state fornite. Il mancato ottemperamento configura: scoping inadeguato (art. 5 par. 2 Dir. VIA); informazioni insufficienti (art. 5 par. 3); impossibilità di partecipazione efficace del pubblico (Convenzione di Aarhus).

## 5.2 Violazione Direttiva Habitat (92/43/CEE)

L'art. 6 par. 3 Dir. Habitat stabilisce che qualsiasi progetto che possa avere incidenze significative su un sito Natura 2000 forma oggetto di un'opportuna valutazione dell'incidenza. La VIncA originaria (2020) è generica e non valuta impatti specifici. Le modifiche sostanziali dell'Ordinanza 27/2025 NON hanno comportato aggiornamento della VIncA. Impatti potenziali non valutati:

- Disturbo acustico da traffico pesante (48–96 mezzi/giorno) su specie sensibili (chirotteri, avifauna)
- Frammentazione habitat da traffico veicolare incrementato
- Inquinamento atmosferico cumulativo su vegetazione e fauna
- Deposizione inquinanti da emissioni impianto su habitat prioritari (91M0)
- Impatto cumulativo con TMB Malagrotta riaperto: mai valutato

*La CGUE (C-127/02 Waddenvereniging) ha stabilito che il principio di precauzione (art. 191 TFUE) giustifica misure protettive anche in assenza di certezza scientifica assoluta sul rischio.*

## 5.3 Violazione Direttiva Acque (2000/60/CE) e Direttiva (UE) 2024/3019

La Dir. Quadro Acque impone (art. 4 par. 1) di impedire il deterioramento dello stato di tutti i corpi idrici superficiali. La CGUE (C-461/13 Bund) ha chiarito che il divieto si applica *"non appena lo stato di un corpo idrico rischia di deteriorarsi di una classe*". Violazioni specifiche identificate:

- Assenza totale di valutazione impatto su Rio Galeria (scorre a 150 m dall'impianto)

- Nessuna analisi della falda acquifera sottostante e della sua vulnerabilità
- Presenza di pozzi privati nel raggio di 2 km non considerati
- Rischio percolato da biocelle esterne non adeguatamente valutato
- 51.271 m² di superfici impermeabilizzate – impatto su deflussi non valutato
- Valutazione acque meteoriche solo in condizioni ordinarie (assenza scenari stress idraulico)
- Area già colpita da alluvione il 31 gennaio 2014 (straripamento Rio Galeria) – non considerata

La Dir. (UE) 2024/3019 (nuove norme acque reflue urbane), benché destinata a recepimento entro luglio 2027, esprime principi già vincolanti dell'ordinamento UE e rafforza gli obblighi derivanti dalla Dir. 2000/60/CE. Impone una valutazione strutturata del rischio ambientale comprendente: stato qualitativo corpi idrici; vulnerabilità ecosistemi acquatici; effetto cumulativo delle pressioni. Il PAUR approvato con Ord. n. 18/2023 risulta incompatibile con questo modello di tutela.

**Tabella di compatibilità – Dir. (UE) 2024/3019 vs PAUR**

| Aspetto | Requisito Dir. UE | PAUR / Ord. 18/2023 | Esito |
|---|---|---|---|
| Valutazione rischio corpi idrici | Obbligatoria e strutturata | Non articolata nei termini richiesti | Non conforme |
| Standard trattamento reflui | Progressivo, focus microinquinanti | Limiti tradizionali applicati | Parzialmente conforme |
| Gestione eventi estremi | Valutazione integrata del rischio | Non presente | Non conforme |
| Valutazione impatto traffico | Obbligatoria (All. IV Dir. VIA) | Totalmente assente | Non conforme |
| VIncA aggiornata | Art. 6 Dir. Habitat (modif. sostanziali) | Non aggiornata per Ord. 27/2025 | Non conforme |
| Riesame AIA | Art. 20-21 Dir. IED | Non effettuato | Non conforme |
| Monitoraggio e reporting | Strutturato secondo standard UE | Presente ma non specificamente strutturato | Parziale |

## 5.4 Violazione Direttiva IED (2010/75/UE)

Le modifiche tecnologiche sostanziali autorizzate con Ordinanza 27/2025 comprendono: aumento output compost +23,8% (da 48.910 a 60.543 t/anno); cambio tecnologia stoccaggio biometano (da criogenico a compressione); sostituzione completa sistema upgrading biogas; nuova linea produzione CO2; aggiunta biocelle esterne per maturazione compost. Tali modifiche sono state classificate come *"non sostanziali"* senza riesame AIA completo, in violazione degli artt. 20–21 Dir. IED. Non è stata verificata la conformità alle BAT (Decisione CE 2018/1147).

## 5.5 Violazione Regolamento DNSH – Art. 17 Reg. UE 2020/852 (nuovo)

Il biodigestore di Casal Selce NON è iscritto direttamente nel PNRR approvato dalla Commissione europea. È finanziato con le risorse assegnate a Roma Capitale dal D.L. Aiuti quater (n. 176/2022), art. 42, nell'ambito del fondo integrativo per i comuni con popolazione superiore a 500.000 abitanti (Missione 2 – Rivoluzione Verde). Il contratto di appalto contiene tuttavia un obbligo esplicito di coerenza con gli impegni PNRR e con l'art. 17 del Reg. UE 2020/852 (DNSH – "Do No Significant Harm"), vincolando il progetto al rispetto dei principi ambientali europei. L'interrogazione PE E-000237/2025 ha formalmente sollevato la questione della conformità a tale principio. Elementi critici:

- Consumo di 165.900 m² di terreno agricolo coltivato (alternativa: aree industriali dismesse disponibili e mai considerate)
- Impatto potenziale su corpi idrici (Dir. 2000/60/CE): falda acquifera, Rio Galeria

- Impatto potenziale su biodiversità (ZSC IT6030025): VIncA inadeguata
- Le carenze nella VIA inficiano la possibilità di verificare correttamente la conformità al DNSH

# 6. CRITICITÀ AMBIENTALI E SANITARIE

## 6.1 Effetto cumulo impianti – Violazione sistematica

Nel raggio di 25 km dall'area di Casal Selce insistono contemporaneamente numerosi impianti. L'impatto cumulativo non è mai stato valutato complessivamente, in violazione dell'art. 5 par. 3 Dir. VIA che richiede esplicitamente la valutazione degli "effetti cumulativi con altri progetti esistenti e/o approvati". Ogni impianto è stato autorizzato separatamente. La riapertura del TMB Malagrotta (nov. 2025) non ha comportato revisione della VIA di Casal Selce.

## 6.2 Rischio sanitario documentato

Lo Studio Epidemiologico DEP Lazio 2013 (G. Caranci et al., "Profilo di salute nell'area della discarica di Malagrotta") costituisce evidenza scientifica di un disastro ambientale in corso:

| Patologia | Eccesso di rischio | Significatività statistica |
|---|---|---|
| Mortalità tumori laringe | +35% | Statisticamente significativo |
| Mortalità tumori vescica | +35% | Statisticamente significativo |
| Ricoveri malattie respiratorie acute | +26% | Statisticamente significativo |

Lo studio conclude che gli eccessi di rischio osservati sono coerenti con l'ipotesi di una esposizione cronica a sostanze generate dagli impianti di trattamento rifiuti (in particolare H2S). NON risulta alcun aggiornamento dell'indagine epidemiologica da 13 anni (2013–2026). Il principio di precauzione (art. 191 TFUE) imporrebbe un aggiornamento immediato prima di autorizzare nuovi impianti.

**Popolazione esposta stimata: ~15.000 abitanti nel raggio di 3 km. Il regolamento del Comune di Roma vieta la realizzazione di impianti di trattamento rifiuti a meno di 1.000 m dai centri abitati e a meno di 500 m da case sparse. L'impianto sorge a soli 90 m dalle abitazioni.**

## 7. GIURISPRUDENZA CORTE DI GIUSTIZIA UE

| Causa CGUE | Principio | Applicazione al caso Casal Selce |
|---|---|---|
| C-196/16 e C-197/16 (26 luglio 2017) ECLI:EU:C:2017:589 | VIA postuma e obbligo rimozione conseguenze illecite. La regolarizzazione postuma è ammissibile solo se non offre agli interessati l'occasione di eludere le norme UE. | L'uso sistematico della categoria "modifica non sostanziale" costituisce elusione. La sanatoria attraverso poteri commissariali non è conforme. |
| C-41/11 Inter-Environnement Wallonie (28 febbraio 2012) | Primato diritto UE e impossibilità sanatoria classificazioni errate. La classificazione sistematica di modifiche sostanziali come "non sostanziali" costituisce elusione degli obiettivi della Dir. VIA. | Incremento capacità +23,8%, nuova linea CO2, cambio sistema upgrading: classificati "non sostanziali" = elusione manifesta. |
| C-182/10 Solvay (16 febbraio 2012) | Accesso alla giustizia e Convenzione di Aarhus. La documentazione incompleta impedisce l'effettiva informazione e partecipazione del pubblico. | Assenza valutazione traffico, baseline acustico mancante, richieste ARPA non evase. |
| C-427/07 Commissione/Irlanda (3 marzo 2011) | Completezza informazioni VIA è requisito essenziale. L'art. 5 par. 3 Dir. VIA impone informazioni "complete e di qualità sufficientemente elevata". Carenze non sanabili ex post. | Il CdS riconosce "gravi carenze documentali" ma le ritiene sanabili – contrasto diretto con questa giurisprudenza. |
| C-461/13 Bund (1 luglio 2015) | Il divieto di deterioramento (art. 4 Dir. 2000/60/CE) si applica non appena lo stato di un corpo idrico rischia di deteriorarsi di una classe. | Nessuna valutazione impatto su Rio Galeria e falda acquifera = violazione del divieto. |
| C-142/07 Ecologistas en Acción (3 luglio 2008) | Divieto di frazionamento dei progetti: la Dir. VIA non può essere aggirata tramite frazionamento. | 5 modifiche sostanziali autorizzate separatamente come "non sostanziali" = frazionamento vietato. |

# 8. RICHIESTE DELEL ASSOCIAZIONI SCRIVENTI ALLE AUTORITÀ ITALIANE

Una corretta applicazione della normativa europea dovrebbe indurre le autorità italiane a compiere quanto segue:

## 8.1 Sospensione immediata dei lavori

- Nuova VIA completa che includa valutazione impatto traffico (Allegato IV)
- Baseline acustico ante-operam e post-operam
- Valutazione scenari alternativi (art. 5 par. 1(d) Dir. VIA) incluse aree industriali dismesse
- Ottemperamento integrale alle richieste di integrazione ARPA Lazio
- Aggiornamento VIncA per le modifiche dell'Ord. 27/2025
- Valutazione impatto cumulativo con tutti gli impianti dell'area

## 8.2 Valutazione Ambientale Strategica dell'area

- VAS dell'intera area Valle Galeria–Casal Selce–Malagrotta con valutazione cumulativa
- Discarica Malagrotta, 2 TMB, 2 biodigestori, traffico (~200 mezzi/giorno), emissioni, carico idrico
- Rischio sanitario cumulativo per ~15.000 abitanti nel raggio di 3 km

## 8.3 Verifica conformità DNSH e Guidance CE 2017

- Screening: verificare se le modifiche dell'Ord. 27/2025 richiedevano VIA completa
- Verifica qualità SIA rispetto agli standard CE 2017 (EIA Report Quality)
- Verifica conformità art. 17 Reg. UE 2020/852 per l'utilizzo dei fondi PNRR

## 8.4 Aggiornamento dello Studio Epidemiologico

- Studio epidemiologico aggiornato (Ministero della Salute, Regione Lazio, ISS) esteso agli ultimi 13 anni
- Analisi impatto sanitario riapertura TMB Malagrotta e biodigestore Cesano
- Monitoraggio continuo parametri sanitari (almeno 10 anni)
- Lo studio deve essere completato PRIMA di autorizzare ulteriori impianti nell'area

# 9. RICHIESTE ALLA COMMISSIONE EUROPEA

Alla luce delle gravi e documentate violazioni del diritto dell'Unione Europea esposte**, i sottoscritti richiedono alla Commissione Europea:**

## 9.1 Avvio Procedura d'Infrazione (art. 258 TFUE)

Avviare formale procedura d'infrazione contro la Repubblica Italiana per violazione sistematica delle seguenti Direttive:

- Direttiva VIA 2011/92/UE modificata da 2014/52/UE
- Direttiva Habitat 92/43/CEE
- Direttiva Acque 2000/60/CE
- Direttiva IED 2010/75/UE
- Regolamento (UE) 2020/852, art. 17 (DNSH) – in relazione all'utilizzo dei fondi PNRR

## 9.2 Risposta all'interrogazione parlamentare E-000237/2025

Fornire una risposta completa e motivata all'interrogazione parlamentare E-000237/2025 (Tamburrano/The Left), affrontando specificamente le questioni relative a: conformità PNRR (art. 17 Reg. UE 2020/852 – DNSH); applicazione Dir. Seveso III (2012/18/UE); conformità al Reg. (UE) 2024/1991 (Nature Restoration Law).

## 9.3 Verifica conformità DNSH – D.L. Aiuti quater e obbligo contrattuale

Verificare che il finanziamento pubblico del biodigestore di Casal Selce (D.L. Aiuti quater n. 176/2022 – fondo integrativo grandi comuni, Missione 2) sia conforme al principio DNSH (art. 17 Reg. UE 2020/852), il cui rispetto è obbligatorio per contratto. Il progetto NON è iscritto nel PNRR italiano approvato dalla Commissione, ma l'obbligo contrattuale di coerenza DNSH rende la Commissione competente a verificare il rispetto del Regolamento UE 2020/852.

## 9.4 Dichiarazione Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale

Raccomandare alle autorità italiane di dichiarare l'area Valle Galeria–Casal Selce–Malagrotta "Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale", visti: lo studio DEP 2013 (eccesso mortalità +35%); l'assenza di aggiornamento sanitario da 13 anni; la concentrazione senza precedenti di impianti; il peggioramento con la riapertura del TMB e il nuovo biodigestore.

## 10. CONCLUSIONI

Il progetto del biodigestore di Casal Selce presenta violazioni sistematiche, gravi e documentate delle Direttive europee in materia ambientale, configurando un'elusione deliberata delle procedure di tutela previste dal diritto dell'Unione Europea.

La sentenza del Consiglio di Stato del 5 febbraio 2026 (n. 00953/2026), lungi dal smentire le violazioni, le conferma implicitamente riconoscendo "*gravi carenze documentali*" nello Studio di Impatto Ambientale. Il giudice nazionale ha ritenuto tali violazioni sanabili attraverso i poteri derogatori del Commissario Straordinario, in palese contrasto con il principio del primato del diritto UE e la consolidata giurisprudenza della CGUE (C-196/16, C-41/11, C-427/07).

**RIEPILOGO VIOLAZIONI DEL DIRITTO UE DOCUMENTATE**

- TOTALE ASSENZA valutazione impatto traffico (48–96 mezzi/giorno) – Allegato IV Dir. VIA
- DOCUMENTAZIONE VIA GRAVEMENTE INCOMPLETA – riconosciuta dal Consiglio di Stato
- RICHIESTE ARPA LAZIO NON EVASE – scoping inadeguato
- IMPATTO CUMULATIVO MAI VALUTATO – concentrazione senza precedenti di impianti
- VIncA NON AGGIORNATA per modifiche sostanziali Ord. 27/2025
- RIESAME AIA NON EFFETTUATO per modifiche tecnologiche sostanziali
- ACQUE SUPERFICIALI E SOTTERRANEE non adeguatamente tutelate
- CONFORMITÀ DNSH: obbligo contrattuale esplicito per i fondi D.L. Aiuti quater (Missione 2) – il progetto NON è nel PNRR diretto ma è vincolato all'art. 17 Reg. UE 2020/852

L'avvio del cantiere (agosto 2025) nonostante le evidenti violazioni delle Direttive europee, e la giustificazione dell'urgenza con la scadenza dei fondi del D.L. Aiuti quater (31 dicembre 2026), NON possono costituire motivo di deroga agli obblighi del diritto dell'Unione. Si precisa che il biodigestore NON è iscritto direttamente nel PNRR italiano approvato dalla Commissione europea, bensì finanziato con fondi nazionali complementari (D.L. n. 176/2022) il cui contratto impone esplicitamente la coerenza con gli impegni PNRR e il DNSH. Il caso Casal Selce rappresenta un precedente pericoloso: se poteri emergenziali nazionali possono sistematicamente eludere le Direttive UE, l'intera architettura della tutela ambientale europea viene svuotata di significato.

La Commissione Europea è l'unico organo che può garantire il rispetto del diritto dell'Unione e proteggere i cittadini da violazioni che i giudici nazionali ritengono coperte da normative derogatore interne.

| ARI- SEZ. LAZIO | Centro Internazionale Crocevia |
|---|---|
| Antonio Onorati | Stefano Gianandrea De Angelis |
| Roma, 20 febbraio 2026 | Roma, 20 febbraio 2026 |

## 11. RIFERIMENTI E FONTI

### Documenti citati nel ricorso

- Sentenza Consiglio di Stato n. 00953/2026 del 5 febbraio 2026
- Sentenza TAR Lazio n. 12832/2024
- Ordinanza Commissariale n. 18/2023 del 29 settembre 2023
- Ordinanza Commissariale n. 27/2025 (modifiche "non sostanziali")
- Studio di Impatto Ambientale (SIA) – estratti parti rilevanti
- Richieste integrazioni ARPA Lazio (documenti ufficiali)
- Studio Epidemiologico DEP Lazio 2013 (G. Caranci et al.)
- Delibera Regione Lazio n. 649/2014 (vincolo paesaggistico)
- PTPR Lazio 2021 – Norme Tecniche (estratto pagg. 67–68)
- Ordinanza Sindaco Gualtieri – riapertura TMB Malagrotta (novembre 2025)
- Interrogazione PE E-000237/2025 (Tamburrano/The Left) – testo integrale
- Osservazioni acque – tutela dei corpi idrici (allegato tecnico – Avv. Belluccio)
- Risposta Commissione UE E-003130/2023
- Documentazione monitoraggio D.L. Aiuti quater – Missione 2 Roma Capitale (30/06/2024)
- Guidance CE 2017 on EIA Report Quality
- Decisione UE 2018/1147 sulle BAT per trattamento rifiuti
- Perizie tecniche depositate in primo grado

### Giurisprudenza Corte di Giustizia UE citata

- Cause riunite C-196/16 e C-197/16 (26 luglio 2017), ECLI:EU:C:2017:589
- Causa C-41/11 Inter-Environnement Wallonie (28 febbraio 2012), ECLI:EU:C:2012:103
- Causa C-182/10 Solvay (16 febbraio 2012), ECLI:EU:C:2012:82
- Causa C-427/07 Commissione/Irlanda (3 marzo 2011), ECLI:EU:C:2011:105
- Causa C-142/07 Ecologistas en Accion (3 luglio 2008), ECLI:EU:C:2008:381
- Causa C-127/02 Waddenvereniging (7 settembre 2004), ECLI:EU:C:2004:482
- Causa C-461/13 Bund (1 luglio 2015), ECLI:EU:C:2015:433
- Causa C-269/13 P Acino AG c. Commissione europea (10 aprile 2014), ECLI:EU:C:2014:255

### Normativa UE di riferimento

- Direttiva VIA 2011/92/UE modificata dalla Direttiva 2014/52/UE
- Direttiva Habitat 92/43/CEE
- Direttiva Quadro Acque 2000/60/CE
- Direttiva IED 2010/75/UE
- Direttiva (UE) 2024/3019 – Trattamento acque reflue urbane
- Direttiva Seveso III 2012/18/UE
- Regolamento (UE) 2020/852 – Tassonomia verde / DNSH (art. 17)
- Regolamento (UE) 2024/1991 – Nature Restoration Law
- Art. 191 TFUE – Principio di precauzione
- Art. 258 TFUE – Procedura di infrazione
- Convenzione di Aarhus – accesso giustizia e partecipazione pubblica